



Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale	
<b>26</b>	<b>Sezione J : delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies del D.Lgs.n.231/01)</b>
<b>26.1</b>	<i>Introduzione e funzione della parte speciale di delitti contro il patrimonio culturale</i>
<b>26.2</b>	<i>Criteri per la definizione di delitti in materia di reati contro il patrimonio culturale</i>
<b>26.3</b>	<i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i>
<b>26.3.1</b>	<i>Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.)</i>
<b>26.3.2</b>	<i>Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.)</i>
<b>26.3.3</b>	<i>Ricettazione di beni culturali- (Art. 518-quater c.p.)</i>
<b>26.3.4</b>	<i>Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.)</i>
<b>26.3.5</b>	<i>Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.)</i>
<b>26.3.6</b>	<i>Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.)</i>
<b>26.3.7</b>	<i>Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.)</i>
<b>26.3.8</b>	<i>Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p. modificato da L.n.6 del 22 Gennaio 2024)</i>
<b>26.3.9</b>	<i>Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.)</i>
<b>26.4</b>	<i>Le attività sensibili relative ai delitti in materia di delitti contro il patrimonio culturale</i>
<b>26.5</b>	<i>Organi e funzioni aziendali coinvolte</i>
<b>26.6</b>	<i>Principi e regole di comportamento</i>
<b>26.7</b>	<i>Principi e norme generali di comportamento</i>
<b>26.8</b>	<i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>



## 26.1 Introduzione e funzione della parte speciale di delitti contro il patrimonio culturale

La presente parte speciale si riferisce ai **delitti contro il patrimonio culturale** di cui all'Art. 25-septiesdecies del **D.Lgs.n.231/2001** e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

## 26.2 Criteri per la definizione di delitti in materia di reati contro il patrimonio culturale

La fattispecie del reato è posta in relazione alla **commissione di delitti contro il patrimonio culturale** previsto dalla **Legge n.9 del 22 Marzo 2022.**

Con la legge n. 9 del 22 marzo 2022, " **Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale**", nel codice penale dopo il titolo VIII del libro secondo è inserito il titolo VIII-bis "**DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE**" per la **tutela e nella protezione del patrimonio culturale e nella lotta al traffico illecito di opere d'arte.**

Il titolo VIII-bis è composto da 17 nuovi articoli, **con i quali si puniscono i delitti che abbiano ad oggetto beni culturali.** La stessa legge ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'**inserimento**, dopo l'articolo 25-sexiesdecies degli articoli **25-septiesdecies** (delitti contro il patrimonio culturale) e **25-duodevicies** (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali)

Incorre nei reati contemplati dall'Art.25- **septiesdecies**, per la tutela del patrimonio culturale:

- Chi si impossessa di un bene culturale mobile altrui o di beni culturali appartenenti allo Stato
- Chi si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso
- Chi acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto o funge da intermediario
- Chi si avvale di una scrittura privata falsa al fine di fare apparire lecita la provenienza di beni culturali mobili
- Chi trasferisce o immette sul mercato beni culturali senza denuncia atti di trasferimento
- Chi importa beni culturali da altro Stato frutto di delitto o di ricerche non autorizzate
- Chiunque trasferisce all'estero senza autorizzazione beni culturali, cose di interesse artistico, etc.
- Chiunque distrugge, disperde, deteriora beni culturali o paesaggistici propri o altrui
- Chiunque, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o altro, oppure le pone in commercio, le autentica o le accredita conoscendone la falsità



### 26.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'Art.25-septiesdecies del D.Lgs.n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione dei **delitti contro il patrimonio culturale**.

I reati contemplati nell'Art.25- septiesdecies dalla **legge n.9 del 22 Marzo 2022** sono:

- **Furto di beni culturali-** (Art. 518-bis c.p.)
- **Appropriazione indebita di beni culturali-** (Art. 518-ter c.p.)
- **Ricettazione di beni culturali-** (Art. 518-quater c.p.)
- **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali-** (Art. 518-octies c.p.)
- **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali-** (Art. 518-novies c.p.)
- **Importazione illecita di beni culturali-** (Art. 518-decies c.p.)
- **Uscita o esportazione illecite di beni culturali-** (Art. 518-undecies c.p.)
- **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici-** (Art. 518-duodecies c.p.)
- **Contraffazione di opere d'arte-** (Art. 518-quaterdecies c.p.)

contenuti nel titolo VIII-bis **“DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE”** per la tutela e nella protezione del patrimonio culturale e nella lotta al traffico illecito di opere d'arte.

#### 26.3.1 Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.)



*L'Art.518-bis c.p. punisce la condotta di chi si impossessa di un bene culturale altrui o di un bene culturale appartenente allo Stato, frutto quest'ultimo di rinvenimento nel sottosuolo o nei fondali marini*

**Si riporta il testo dell'Art.518-bis c.p.**

[I]. Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500

[II]. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge

**Per il delitto di cui all'Art.518-bis c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.**

**Sanzioni interdittive previste dall'Art. 9 del D.Lgs.n.231**

Nei casi di condanna si applicano, per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

### 26.3.2 Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.)

*L'Art.518-ter c.p., a differenza dell'articolo precedente, punisce la condotta di chi si appropria di un bene culturale altrui, qualora si abbia il possesso a qualsiasi titolo o a titolo di deposito.*

**Si riporta il testo dell'Art.518-ter c.p.**

[I]. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500

[II]. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

**Per il delitto di cui all'Art.518-ter c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote, mentre non è prevista l'applicazione di alcuna azione interdittiva.**

### 26.3.3 Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p.)

*Gli articoli precedenti trattavano l'appropriazione o l'impossessamento di un bene culturale altrui, invece l'Art.518-quater*



*c.p. punisce la condotta relativa alla compravendita o occultamento di beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto o da delitto di rapina o estorsione aggravata.*

**Si riporta il testo dell'Art.518-quater c.p.**

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000

[II]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma

[III]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto

**Per il delitto di cui all'Art.518-quater c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.**

**Sanzioni interdittive previste dall'Art. 9 del D.Lgs.n.231**

Nei casi di condanna si applicano, per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### 26.3.4 Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.)

*L'Art.518-octies c.p. punisce la condotta di chi forma una scrittura privata falsa o altera, sopprime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza e di chi ne fa uso senza aver concorso personalmente alla condotta di cui sopra. Si riporta il testo dell'Art.518-octies c.p.*

[I]. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni

[II]. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

**Per il delitto di cui all'Art.518-octies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.**

**Sanzioni interdittive previste dall'Art. 9 del D.Lgs.n.231**

Nei casi di condanna si applicano, per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### 26.3.5 Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.)



*Il provvedimento della Legge n.9 del 22 Marzo 2022 ha spostato nell'articolo 518-novies del Codice penale l'attuale fattispecie contenuta nell'Art.173 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, punendo chi effettua trasferimento di proprietà o di diritti, o immette sul mercato, beni culturali non effettuando denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali.*

**Si riporta il testo dell'Art.518-novies c.p.**

[I]. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

**Per il delitto di cui all'Art.518-novies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.**

**Sanzioni interdittive previste dall'Art. 9 del D.Lgs.n.231**

Nei casi di condanna si applicano, per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

### 26.3.6 Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.)

*L'Art.518-decies c.p. punisce la condotta di chi importa beni culturali provenienti da delitto, da ricerche svolte senza autorizzazione, o esportati da un altro Stato in violazione della legge di quello Stato.*

**Si riporta il testo dell'Art.518-decies c.p.**

[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

**Per il delitto di cui all'Art.518-decies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote mentre non è prevista l'applicazione di alcuna azione interdittiva.**

### 26.3.7 Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.)



*L'Art.518-undecies c.p. punisce la condotta di chi trasferisce all'estero beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, di chi non li fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine e di chi rende dichiarazioni mendaci al competente ufficio di esportazione.*

**Si riporta il testo dell'Art.518-undecies c.p.**

[I]. Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000

[II]. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale

**Per il delitto di cui all'Art.518-undecies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote mentre non è prevista l'applicazione di alcuna azione interdittiva.**

### **26.3.8 Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p. modificato da L.n.6 del 22 Gennaio 2024)**

*L'Art.518-duodecies c.p. punisce la condotta di chi distrugge, disperde, deteriora, deturpa o imbratta o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri e altrui o destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico e per la loro conservazione o integrità.*

**Si riporta il testo dell'Art.518-duodecies c.p. con l'ultima modifica apportata dalla L.n.6**

[I]. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000

[II]. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

[III]. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

**Per il delitto di cui all'Art.518-duodecies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote mentre non è prevista l'applicazione di alcuna azione interdittiva.**



### 26.3.9 Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.)

*L'Art.518-quaterdecies c.p. punisce la condotta di chi, al fine di trarne profitto, altera opere di carattere culturale-storico, o le pone in circolazione come autentiche, o ne accredita la veridicità conoscendone la falsità. Delle cose contraffatte e confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste.*

**Si riporta il testo dell'Art.518-quaterdecies c.p.**

[I]. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffatta, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti

[II]. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

**Per il delitto di cui all'Art.518-quaterdecies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote mentre non è prevista l'applicazione di alcuna azione interdittiva.**

### 26.4 Le attività sensibili relative ai delitti contro il patrimonio culturale

L'Art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs.n.231/2001

L'analisi svolta nel corso del Progetto deve permettere di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art. 25-septiesdecies del D.Lgs.n.231/2001 con particolare attenzione a quelle che coinvolgono contesti esterni poco affidabili e società estere





## 26.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte dall'azienda le seguenti:

- Gestione di attività collegate ad import ed export
- Gestione fornitori
- Gestione acquisti
- Attività di gestione del personale
- Operatività HW e SW

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

## 26.6 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative

## 26.7 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'esplicito obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile
- Assicurare che il processo di assunzione ed impiego del personale del settore amministrativo sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.
- Assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace.



## 26.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati contro il patrimonio culturale sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commissione di reati contro il patrimonio culturale
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.